



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Prot. n.

Roma, li 31 - V. 2016

LETTERA CIRCOLARE

Ai Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI

OGGETTO: Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS).
Competenza ad espletare i trasferimenti verso luoghi di cura esterni -
Art. 2, comma 2, dell'Accordo del 26 febbraio 2015 (Rep. n. 17 Conferenza Unificata).

Si ritiene doveroso corrispondere ai quesiti formulati e diramare precise indicazioni per le criticità emerse in relazione alle competenze del personale del Corpo di Polizia penitenziaria nelle attività di accompagnamento e/o piantonamento in luoghi di cura esterni alla REMS dei pazienti ricoverati nelle strutture per l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva.

Si evidenzia, in primo luogo, come l'intervento delle disposizioni normative, le quali hanno disciplinato il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e stabilito che le misure di sicurezza detentive debbano essere eseguite presso le strutture residenziali denominate REMS, realizzate dalle Regioni, abbia voluto sancire definitivamente il passaggio della gestione dei soggetti sottoposti alla misura di sicurezza detentiva da un sistema penitenziario-sanitario ad uno esclusivamente sanitario e privilegiare nell'approccio al malato di mente, autore di fatti costituenti "reato", l'aspetto della cura e della riabilitazione rispetto a quello della custodia.

Per tale ragione, le strutture destinate all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive sono gestite totalmente dal Servizio Sanitario Regionale ed all'interno della struttura sanitaria residenziale è esclusa ogni misura di carattere custodiale, come è esclusa la presenza di personale del Corpo di Polizia penitenziaria.



Ministero della Giustizia

Le intese raggiunte dalle Amministrazioni con l'Accordo del 26 febbraio 2015, concordato in sede di Organismo di coordinamento per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e di Comitato Paritetico Interistituzionale, e sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. n. 17/CU del 26 febbraio 2015) hanno determinato le competenze in capo a ciascuna delle Amministrazioni medesime.

Alla luce degli impegni assunti dai rappresentanti dei Dicasteri della Salute, della Giustizia e dell'Interno, dai rappresentanti delle Regioni ed Enti Territoriali, l'espletamento dei servizi di traduzione di competenza del Corpo di Polizia Penitenziaria per i *pazienti* in esecuzione della misura di sicurezza detentiva presso le REMS, così come convenuto nelle sedi istituzionali di cui sopra, è oggetto di sistematica elencazione e disciplinato all'art. 2 del citato Accordo.

In particolare:

- Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria procede ai trasferimenti dagli Istituti Penitenziari alle REMS per l'applicazione e l'esecuzione delle misure di sicurezza, nonché alle traduzioni per motivi di giustizia, secondo quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria.
- Il piantonamento in caso di ricovero presso strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale esterne alle REMS è effettuato dal personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, se disposto dall'Autorità Giudiziaria.
- È posto in capo all'Amministrazione Sanitaria l'accompagnamento dei *pazienti* in luoghi di cura esterni alla REMS.
- L'Amministrazione Sanitaria provvede anche ai trasferimenti da una REMS ad un'altra REMS.

Le competenze attribuite nel citato Accordo al personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria sono state definite in coerenza con il Nuovo Modello Operativo del Servizio delle Traduzioni e dei Piantonamenti, diramato con Circolare n. 3463/6093 del 14 marzo 2013, il quale limita la competenza della Polizia Penitenziaria ai soli casi della



Ministero della Giustizia

traduzione di soggetti che abbiano preventivamente acquisito lo *status* di “detenuto” mediante iscrizione nel registro di cui all’art.7 del D.M. 334 del 1989.

A testimonianza dell’influenza esercitata dal Nuovo Modello Operativo sull’Accordo sancito in Conferenza Unificata, si evidenzia che, nei casi previsti dall’art. 2, comma 3, è stabilito che il piantonamento in luoghi esterni di cura dei soggetti ospitati nelle REMS sia assicurato dal personale del Corpo della Polizia Penitenziaria soltanto “se disposto dall’Autorità Giudiziaria”.

Ciò conferma che tale competenza, riferita a soggetti “non preventivamente immatricolati”, non può essere intesa come competenza istituzionale esclusiva della Polizia Penitenziaria, ma semmai come compito a cui concorrono anche le altre Forze di Polizia.

Sull’argomento è intervenuto il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che, al fine di dirimere ogni dubbio, con nota n. 0150277-2015 del 27 aprile 2015 ha ribadito il criterio della “preventiva immatricolazione” quale criterio generale per la determinazione della competenza della Polizia Penitenziaria in materia di traduzioni.

Peraltro, la scelta di assumere a carico al Servizio Sanitario Nazionale i trasferimenti dalla REMS ad una struttura sanitaria esterna di cura dei soggetti ivi ricoverati, appare motivata da una specifica esigenza connessa alla tutela del diritto alla salute degli internati.

Si osserva, infatti, di seguito:

- L’affidamento ai Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, presenti presso gli Istituti Penitenziari, del servizio di scorta per il trasferimento dei soggetti ricoverati presso le REMS verso i presidi sanitari esterni non risulterebbe rispettoso dei LEP (art. 117 Cost. - Livelli Essenziali delle Prestazioni), che devono essere garantiti a tutti i soggetti, cittadini e stranieri che si trovano sul territorio nazionale.

È verosimile immaginare che, in caso di emergenze mediche, non sarebbe possibile assicurare (per motivi geografici o logistici) il tempestivo intervento da parte del personale della Polizia Penitenziaria, così determinando per effetto una grave violazione del diritto alla salute dell’internato ed esponendo il personale a gravi conseguenze.



Ministero della Giustizia

- L'obbligo al rilascio della certificazione medica attestante la compatibilità delle condizioni di salute dell'internato alla traduzione, necessario per la movimentazione di qualsiasi soggetto venga tradotto, con i mezzi ordinari del Corpo ovvero con mezzi ferroviari, aerei o navali, non trova al momento analoga applicazione, per quanto riguarda il personale delle REMS;
- Non sembra possibile realizzare, un protocollo che disciplini le operazioni di consegna e riconsegna del detenuto, tra il personale delle REMS e quello della Polizia Penitenziaria, trattandosi di personale appartenente ad Amministrazioni cui sono attribuiti compiti istituzionali differenti: compiti attinenti alla sicurezza quelli svolti dal personale della Polizia Penitenziaria e compiti attinenti alla tutela della salute quelli assegnati al personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Al fine poi di non compromettere la sicurezza dei servizi istituzionali affidati al Corpo di Polizia penitenziaria, nel rispetto del diritto alla salute dei soggetti ricoverati nelle REMS e delle connesse esigenze sanitarie, si ritiene opportuno conformarsi alle competenze delineate con l'Accordo del 26 febbraio 2015, anche in considerazione dei rischi ai quali il personale della Polizia penitenziaria sarebbe esposto, qualora lo stesso "garantisce" servizi non previsti da norme o regolamenti.

Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. ad impartire le opportune disposizioni agli Uffici e Servizi dipendenti nel senso suindicato.

Con cordiali saluti

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Santi Consolo

Santi Consolo